



**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO MOLISE
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(EGAM)**

STATUTO

SCHEMA - TIPO

NOVEMBRE 2019

Informazioni per archiviazione del documento

Linea di intervento	2. Know-how development
Attività	2.2. Supporto specialistico
Work package	2.2.1. Interventi di supporto
Tipologia di documento	<input type="checkbox"/> Documento di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Output
Tipologia di output (se del caso)	r2.2.6 - Schemi di atti amministrativi
Versione attuale	01
Data rilascio	5 novembre 2019
Versione precedente	
Data rilascio versione precedente	
Descrizione sinottica	Il presente documento costituisce una proposta di schema di statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM)

SCHEMA DI STATUTO DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EGAM)

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4

Art. 1

Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)

1. Il presente Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM) istituito con Legge regionale 22 aprile 2017, n. 4
2. L'EGAM è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge istitutiva.

Art. 2

Sede

1. L'EGAM ha sede legale nel territorio del comune di Campobasso.
2. Il cambiamento di sede legale è deliberato dal Comitato d'Ambito che può individuare anche sedi operative sul territorio regionale.

Art. 3

Funzioni

1. L'EGAM esercita le competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche e tutte le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato specificate nella parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. L'EGAM, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione della gestione.

Art. 4

Trasparenza e partecipazione

1. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui al D.lgs. 33/2013, l'EGAM favorisce la piena e consapevole partecipazione ai procedimenti e alle procedure dei cittadini, singoli e associati, e assicura loro un agevole accesso ai documenti e alle informazioni anche ai fini del controllo.
2. Tutti gli atti, i provvedimenti e le decisioni assunte dagli organi dell'EGAM sono pubblicati sull'Albo online dell'Ente.

3. La pubblicazione degli atti all'Albo on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve, e con essa si intendono assolti tutti gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale.
4. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale affissione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
5. È istituita presso la Regione la Consulta per il servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4.

Art. 5 Patrimonio

1. Fanno parte del patrimonio dell'EGAM:
 - a) un fondo di dotazione iniziale costituito da eventuali trasferimenti da determinarsi in seno al Comitato d'Ambito;
 - b) le reti, gli impianti, le opere e ogni altra infrastruttura strumentale all'esercizio del servizio idrico integrato trasferite dai Comuni con apposita convenzione che ne definisce termini e modalità;
 - c) trasferimenti deliberati dalla Regione;
 - d) eventuali conferimenti in natura effettuati dagli Enti locali nonché ogni altro contributo di beni o servizi;
 - e) acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri;
 - f) trasferimenti come previsti dal Piano d'Ambito.

Art. 6 Organi

1. Sono organi dell'EGAM:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato d'Ambito;
 - c) il Direttore;
 - d) le Assemblee territoriali di Bacino.

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente dell'EGAM:
 - a) fatte salve le specifiche competenze del Direttore e degli altri dirigenti e funzionari, esercita le funzioni di legale rappresentante dell'Ente, anche con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;
 - b) convoca e presiede il Comitato d'Ambito, ne dirige i lavori e ne sottoscrive i verbali unitamente al soggetto che svolge le funzioni di segretario;

- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Ente e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal Comitato d'Ambito;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Comitato d'Ambito;
 - e) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con lo Stato, con le Amministrazioni Locali, con gli Enti e Organismi esterni;
 - f) adotta gli atti non demandati dalla legge e dal presente Statuto al Comitato d'Ambito, al Direttore e alla dirigenza. Per il Presidente dell'EGAM trovano applicazione l'articolo 78, commi 1, 2, l'articolo 84, l'articolo 86, comma 5, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (TUEL).
2. Il Presidente dell'EGAM viene eletto tra i componenti del Comitato d'Ambito, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
 3. La sua elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti del Comitato stesso.
 4. Contestualmente all'elezione del Presidente e con gli stessi criteri il Comitato d'Ambito elegge tra i suoi membri un Vice-presidente con funzioni vicarie che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 8 Comitato d'Ambito

1. Il Comitato d'ambito svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'EGAM, così come indicate nell'art. 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4.
2. Il Comitato d'Ambito è formato da:
 - a) cinque componenti di diritto individuati nei Sindaci dei Comuni di Bojano, Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro;
 - b) nove Sindaci componenti eletti, ciascuno dei quali espressione di un Bacino ottimale corrispondente ad ognuno degli ambiti definiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 1/2016, ad eccezione del bacino Alto Medio Sannio suddiviso nei seguenti due Ambiti:
 - 1) Alto Molise (Comuni della provincia di Isernia appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio);
 - 2) Medio Sannio (Comuni della provincia di Campobasso appartenenti all'Ambito Alto Medio Sannio).
3. I Bacini ottimali sono costituiti dai Comuni come riportato nell'allegato A) al presente Statuto.
4. I componenti del Comitato d'ambito di cui al comma 2, lettera b), sono eletti, con le maggioranze di cui all'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 4 del 2017, entro trenta giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea territoriale del Bacino di cui sono espressione tra i Sindaci che la compongono. I Bacini comprendenti i Comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafro eleggono il proprio rappresentante senza il voto degli stessi Comuni.
5. Ciascun componente del Comitato può delegare un assessore o un consigliere del proprio Comune. L'atto di delega deve essere acquisito agli atti del Comitato non più tardi dell'inizio della seduta ed è irrevocabile nel corso della stessa. In alternativa, la delega può essere conferita a tempo indeterminato. In tale ultimo caso, l'eventuale revoca avrà efficacia decorsi giorni 8 dalla sua comunicazione all'EGAM.

6. Il Comitato d'ambito dura in carica tre anni; il componente, tuttavia, decade anticipatamente di diritto allorché cessi, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale è stato eletto. In caso di decadenza del componente del Comitato d'ambito, l'Assemblea territoriale del Bacino di appartenenza provvede all'elezione del sostituto, che dura in carica fino alla scadenza del Comitato.
7. Non oltre venti giorni prima della scadenza del Comitato, sono convocate le Assemblee territoriali per l'elezione dei nuovi componenti elettivi. Fino all'insediamento di questi ultimi, restano in carica quelli precedenti, ove non decaduti per altra causa.
8. Il Comitato d'ambito, nello svolgimento delle sue funzioni, valuta le proposte delle Assemblee territoriali e assume le decisioni dandone espressa motivazione.

Art. 9

Convocazione del Comitato d'Ambito

1. Il Comitato d'Ambito è convocato dal Presidente dell'EGAM mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
2. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi d'urgenza, il Comitato d'Ambito può essere convocato ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 10

Riunioni del Comitato d'Ambito

1. Il Comitato d'Ambito si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. La convocazione del Comitato d'Ambito da parte del Presidente può essere richiesta da almeno 1/3 dei componenti dello stesso. In tali ipotesi il Presidente ha l'obbligo di riunire l'assemblea entro un mese dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
3. L'ordine del giorno dell'adunanza è stabilito dal Presidente e può essere integrato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato d'Ambito.
4. Contestualmente alla convocazione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati e a disposizione dei componenti presso le strutture dell'EGAM.
5. Le funzioni di segretario del Comitato d'Ambito sono svolte dal Direttore o da altro dipendente da lui delegato.
6. Le sedute del Comitato d'Ambito sono valide allorquando sia assicurata la presenza della maggioranza dei componenti, sempre che questi ultimi rappresentino la maggioranza della popolazione del bacino.
7. Ai fini della determinazione della popolazione rappresentata da ciascun componente eletto non si tiene conto della popolazione relativa ai Comuni che esprimono un membro di diritto.
8. Coloro che al momento della votazione dichiarano di astenersi sono computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero di componenti necessario alla validità della seduta.
9. Le votazioni avvengono per voto palese, salvo diverse previsioni statutarie.

10. I verbali e le determinazioni delle sedute del Comitato d'ambito sono pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 sui rispettivi siti istituzionali dei Comuni.

Art. 11

Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Comitato d'Ambito e viene scelto, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso di elevata e specifica professionalità e documentata competenza. Lo stesso è assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata di cinque anni nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 20 della legge regionale L.R. 23 marzo 2010 n. 10.
2. Il contratto regolante il rapporto con il Direttore può essere risolto anticipatamente dal Comitato d'Ambito in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarità gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.
3. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività.
4. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato d'Ambito con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
5. Nel caso di scadenza o revoca dell'incarico, o di cessazione anticipata dello stesso, nelle more della nomina del nuovo Direttore, il Comitato d'Ambito individua il Direttore provvisorio tra il personale dipendente dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 12

Funzioni del Direttore

1. Il Direttore è organo amministrativo di vertice con funzione di coordinamento degli uffici e provvede in particolare:
 - a) all'affidamento del servizio;
 - b) alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
 - c) al controllo sulle attività del soggetto gestore del servizio ed all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché alla determinazione a consuntivo dei conguagli tariffari e all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) all'approvazione dei progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
 - e) alla predisposizione della relazione annuale di cui al comma 3 del presente articolo;
 - f) alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato d'Ambito.
2. Il Direttore dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare provvede:
 - a) all'adozione del programma annuale delle attività dell'EGAM;
 - b) all'adozione dei bilanci dell'Ente;
 - c) all'approvazione degli atti di organizzazione interna.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Direttore provvede alla predisposizione di una relazione annuale da inviare al Comitato d'ambito per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai Comuni appartenenti all'EGAM e alla Regione Molise.
4. La relazione illustra:
 - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
 - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
 - d) la sintesi del conto economico, che descriva le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

Art. 13

Assemblee territoriali di Bacino

1. In ciascun Bacino ottimale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 aprile 2017, n. 4 è istituita una Assemblea territoriale composta dai sindaci, o loro assessori o consiglieri delegati, dei Comuni ricadenti nel Bacino stesso.
2. Le Assemblee territoriali di Bacino si riuniscono al fine di:
 - a) eleggere il proprio rappresentante nel Comitato d'Ambito;
 - b) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato d'Ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel Piano di ambito o negli altri piani operativi;
 - c) formulare proposte e indirizzi sul miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza;
 - d) formulare proposte in ordine alla scelta della modalità di gestione.

Art. 14

Funzionamento delle Assemblee territoriali di Bacino

1. Ciascuna Assemblea territoriale di Bacino è presieduta dal Sindaco del Comune capofila che provvede anche alla sua convocazione mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. L'avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso può essere fissata la seconda convocazione. Il Comune capofila è quello che, tra i Comuni ricadenti nel Bacino ottimale di riferimento, ha il maggior numero di abitanti.
2. Nei casi d'urgenza, ciascuna Assemblea territoriale di Bacino può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati e a disposizione dei rappresentanti presso la sede dell'EGAM. Nei casi d'urgenza di cui al comma 2, detti atti sono messi a disposizione almeno dodici ore prima della riunione.

4. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea territoriale di Bacino sono valide nella seduta in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresentino anche la maggioranza della popolazione residente nel Bacino ottimale di riferimento. Dalla seconda convocazione le Assemblee territoriali deliberano a maggioranza dei presenti, calcolata sia in termini numerici che di popolazione rappresentata.
5. Nell'atto di convocazione il Presidente dell'Assemblea di Bacino, su specifici argomenti, può richiedere la partecipazione del Direttore.
6. La convocazione dell'Assemblea territoriale di Bacino può essere richiesta da un terzo dei Comuni facenti parte dell'Assemblea territoriale stessa.
7. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea territoriale di Bacino è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.
8. I verbali e le determinazioni delle sedute di ciascuna Assemblea territoriale di bacino sono pubblicati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 sui rispettivi siti istituzionali dei Comuni che la compongono.

Art. 15

Disposizioni sulle forme di partecipazione ed informazione dei cittadini

1. L'Ente di governo d'Ambito del Molise, nell'esercizio delle sue funzioni, promuove e garantisce forme di informazione e partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.

Art. 16

Il revisore dei conti

1. Il Comitato d'Ambito nomina, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, il revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992 nell'ambito di un elenco formato a seguito di avviso pubblico.
2. Il revisore dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta e non è revocabile salvo che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, e relaziona annualmente al Comitato d'ambito sui risultati dell'attività svolta.

Art. 17

Personale

1. L'EGAM è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti del comparto "Regioni-autonomie locali".
2. L'EGAM, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, adotta un apposito regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e la determinazione della dotazione organica.

Art. 18

Spese di funzionamento

1. Le spese di funzionamento dell'EGAM gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato, secondo i criteri e le modalità definiti dall'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 19

Indennità

1. Il Comitato d'Ambito, con proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, disciplina la quantificazione e le modalità di corresponsione di eventuali indennità per i componenti dello stesso.
2. I componenti delle Assemblee territoriali di Bacino non percepiscono alcuna indennità, né rimborso.

Art. 20

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale.